

PREFAZIONE

Il procedimento penale a carico del minore è in bilico tra cognizione ed educazione: senza rinunciare alla funzione tipica – l'accertamento del fatto e della correlativa responsabilità –, adegua le sue forme alle peculiarità del giovane inquisito che, diversamente dall'adulto, è un soggetto fragile, dalla personalità *in fieri*, alla ricerca della propria identità.

Nel corso del rito penale, dunque, i diritti e le garanzie espressamente riconosciute al minore, in qualità di indagato/imputato dotato di una piena capacità processuale, secondo i principi scolpiti nell'art. 111 Cost., sono corredati da una serie di cautele cucite "su misura" del piccolo protagonista, finalizzate ad evitare che l'irruzione del minore nella spiacevole vicenda processuale possa interferire negativamente con il suo percorso individuale di formazione e crescita e compromettere, irrimediabilmente, lo sviluppo armonico della sua personalità.

Così, la finalità "rieducativa", se per l'adulto è solo "tendenziale" e, comunque, differita al momento dell'esecuzione della pena – come esige l'art. 27, comma 3, Cost. –, per il minore è immediatamente cogente ed attuale, tanto da richiedere un trattamento differenziato e, dunque, la predisposizione di un procedimento *ad hoc* e di istituti specificatamente mirati allo scopo.

Questa tensione ideale verso il "fine educativo" del minore è il *fil rouge* che lega tra loro tutte le disposizioni originarie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448: da quelle che impongono la specializzazione dei soggetti istituzionali coinvolti – il giudice, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria e il difensore – e garantiscono l'assistenza affettiva e psicologia, in ogni stato e grado del procedimento, dei genitori (o di altra persona idonea) e dei servizi sociali, a quelle che prescrivono l'obbligatorietà degli accertamenti sulla personalità, la residualità della detenzione, l'inammissibilità dell'azione civile, la non pubblicità delle udienze dibattimentali, sino alle disposizioni che facilitano l'accesso ad un modello di giustizia – c.d. *restorative justice* – alternativo allo stereotipo tradizionale, improntato ad una sostanziale "mitezza", che fornisce una risposta al crimine "senza spada"; si tratta dei meccanismi di *diversion*, sorretti dalla matrice di "minima offensività", diretti a garantire una rapida e indolore fuoriuscita del minore dal circuito processuale.

La disciplina contenuta nel d.P.R. n. 448 del 1988 – ricamata da un legislatore che, seguendo le nitide mappe nautiche fornite dalle Carte internazionali, ha mantenuto sapientemente la rotta verso il *best interests of the child* –, da quando è venuta alla luce, si è rivelata una sorta di “enclave normativa”, restando immune ai movimenti tellurici attraversati dalla giustizia penale ordinaria, generati da novelle schizofreniche, affastellatesi a ritmi irrefrenabili, che hanno trasfigurato il volto del codice di procedura penale.

Dal 2022 tutto è cambiato.

Per un verso, le riforme ad ampio raggio attuate nel contesto di un disegno volto all’efficienza del sistema penale in generale hanno proiettato il loro fascio di luce anche sul circuito minorile, con ricadute positive – è il caso del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia), che ha innestato la giustizia riparativa nel processo penale minorile e in sede esecutiva e ha rivitalizzato le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (concepite, sin dal *nomen iuris*, come vere e proprie “pene”, funzionali alla rieducazione del condannato e al raggiungimento di obiettivi di prevenzione generale e speciale) – o, talvolta, di lieve impatto – così è stato per il *maquillage* ordinamentale operato attraverso il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha soppresso il Tribunale per i minorenni e ha istituito un Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie, alla cui sezione distrettuale è stata affidata la giurisdizione in materia penale.

Per altro verso, il microsistema minorile è stato bersaglio diretto di un legislatore che ha ritenuto “necessario” intervenire “d’urgenza” ben due volte, in linea con la «cronica oscillazione» tra tutela *dal* e tutela *del* minorenne che delinque¹: preliminarmente, turbato da ripugnanti episodi di cronaca nera realizzati da *baby gang* e travolto dall’onda emozionale generata dalle drammatiche vicende, ha manipolato impetuosamente il d.P.R. n. 448 del 1988 – e anche il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 – con l’obiettivo di «sanzionare e dissuadere dal tenere comportamenti contrari alla legge»; il riferimento è al d.l. 15 settembre 2023, n. 123 – c.d. decreto Caivano – convertito, con modificazioni, dalla l. 13 novembre 2023, n. 159: salvo un solo innesto di stampo rieducativo – il nuovo meccanismo di *diversion ex art. 27-bis* l.m., tra le cui maglie si annidano vuoti e ambiguità –, i *restyling* più significativi, modulati in una dimensione prettamente repressiva, hanno condotto ad un ribaltamento della giustizia penale minorile; la restrizione della libertà personale del giovane indagato/imputato, sinora consentita solo come *extrema ratio*, acquisisce, allo stato attuale, una assolu-

¹ La locuzione è mutuata da G. GIOSTRA, *Premessa alla sesta edizione*, in AA.VV., *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988*, Giuffrè, Milano, 2024, a cura di G. GIOSTRA, p. XXIII, che, a proposito delle novità significative degli ultimi anni, parla di «cronica oscillazione del legislatore penale minorile tra tutela *del* e tutela *dal* minorenne che delinque».

ta centralità, giustificata – evidentemente – dall’impellente esigenza di tutelare la collettività dagli effetti criminogeni della delinquenza giovanile.

In seconda battuta, incalzato dalla Commissione Europea – che ha avviato una procedura di infrazione a carico del nostro Paese, per la carenza di complete misure di adeguamento alla Direttiva (UE) 2016/800 sulle «Garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali» – è tornato a maneggiare, attraverso il d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 novembre 2024, n. 166, il d.P.R. n. 448 del 1988 e il d.lgs. n. 121 del 2018, al fine di garantire al minorenne una tempestiva ed esaustiva informazione su tutti i diritti che gli competono in qualità di indagato e indagato/imputato/condannato sottoposto ad una restrizione della libertà personale, nonché una tangibile assistenza – affettiva, psicologica e “difensiva” – nel corso del procedimento penale e una puntuale e indeclinabile valutazione sanitaria *se in vinculis*.

Il volume scandaglia la trama tessuta dal d.P.R. n. 448 del 1988, passando in rassegna l’evoluzione normativa cui si è fatto cenno, nonché gli arresti giurisprudenziali sulle principali questioni ermeneutiche che ruotano attorno ai vari istituti processuali e tutte le pronunce della Corte costituzionale in materia, sempre ispirate al *favor minoris*.

Certamente, il manuale tiene conto, anche, delle mutazioni patite negli anni dal codice di procedura penale, che hanno colpito *de relato* il d.P.R. n. 448 del 1988, come il passaggio al processo *in absentia* e il riordino della disciplina sulla difesa d’ufficio. Un interesse particolare, poi, è rivolto alla riforma penitenziaria minorile, partorita dopo oltre venticinque anni dalla sentenza-monito della Corte costituzionale che sollecitava il legislatore ad intervenire tempestivamente, a salvaguardia della specifica esigenza di «individualizzazione e flessibilità del trattamento» del giovane condannato.

L’auspicio è che il libro possa essere una bussola maneggevole per chiunque – studente, studioso, operatore del diritto – voglia navigare nelle acque della giustizia penale minorile, non più tanto chete, né tanto meno cristalline.

Lecce, 24 febbraio 2025

Elga Turco

